

# **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

## **INDICE**

**DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006 n. 109** - *Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. f), della l. 25 luglio 2005, n. 150.*

**REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511** - *Guarentigie della magistratura.*

**LEGGE 24 marzo 1958, n. 195** - *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916** - *Disposizioni di attuazione e di coordinamento della l. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.*

**DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006 n. 109** (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67). - *Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l'applicazione delle medesime, nonché la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell'articolo 2, con ciò dovendosi ritenere contestualmente assorbita anche la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

### **CAPO I**

#### **DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI**

##### **Sezione I**

##### **Degli illeciti disciplinari**

#### **ARTICOLO N.1**

#### **Art. 1. Doveri del magistrato**

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. [ Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria] (1).

3. [ Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4] (1).

(1) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

## ARTICOLO N.2

### Art. 2. Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) [ il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria ] (1);

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti (2);

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;

s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (3);

z) [ il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ] (4);

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb) [ il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura ] (5);

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (6);

gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7).

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare (8).

(1) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Lettera modificata dall'articolo 3-quater, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(3) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(4) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(5) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(6) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(7) Lettera aggiunta dall'articolo 2-ter del D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con modificazioni, in Legge 17 febbraio 2012 n. 9 .

(8) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

### **ARTICOLO N.3**

#### **Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni**

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

- a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;
  - b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
  - c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
  - d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;
  - e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
  - [ f) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo ] (1);
  - g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
  - h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato (2);
  - i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste (2);
- [ 1) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza ] (1).

(1) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

### **ARTICOLO N.3 bis (Condotta disciplinare irrilevante).**

Art. 3-bis (1)

1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

### **ARTICOLO N.4 Art. 4. Illeciti disciplinari conseguenti a reato**

1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

## **Sezione II Delle sanzioni disciplinari**

### **ARTICOLO N.5 Art. 5. Sanzioni**

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell'anzianità;

d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

### **ARTICOLO N.6 Art. 6. Ammonimento**

1. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

### **ARTICOLO N.7 Art. 7. Censura**

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

#### **ARTICOLO N.8**

##### **Art. 8. Perdita dell'anzianità**

1. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

#### **ARTICOLO N.9**

##### **Art. 9. Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo**

1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.

2. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

#### **ARTICOLO N.10**

##### **Art. 10. Sospensione dalle funzioni**

1. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.

#### **ARTICOLO N.11**

##### **Art. 11. Rimozione**

1. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.

#### **ARTICOLO N.12**

##### **Art. 12. Sanzioni applicabili**

1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
  - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  - c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
  - d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
  - e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);
  - f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  - g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
  - h) la scarsa laboriosità, se abituale;
  - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  - l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  - m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:
  - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  - b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  - c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.

## **ARTICOLO N.13**

### **Art. 13. Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari**

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2,



comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni (1).

2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2015, n. 170 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonche'».

## **CAPO II DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **ARTICOLO N.14**

#### **Art. 14. Titorità dell'azione disciplinare**

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede (1) .

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare (2).

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 17, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

### **ARTICOLO N.15**

#### **Art. 15. Termini dell'azione disciplinare**

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.

1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto (1).

2. Entro due anni dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia (2).

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento.

4. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 14, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore, quando è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.

7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

8. Il corso dei termini «, compreso quello di cui al comma 1-bis, è sospeso (3):

a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo (4);

d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16 (4).

(1) Comma inserito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(3) Alinea modificato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(4) Lettera aggiunta dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

## ARTICOLO N.16

### Art. 16. Indagini nel procedimento disciplinare. Potere di archiviazione (1)

1. Il pubblico ministero procede all'attività di indagine. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.

2. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari (2).

5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 (3).

(1) Rubrica modificata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

(2) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(3) Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

## ARTICOLO N.17

## **Art. 17. Chiusura delle indagini**

1. Compiute le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia (1).
6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto.
7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. [Il Ministro della giustizia può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato] (2).
8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

(1) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

## **ARTICOLO N.18**

### **Art. 18. Discussione nel giudizio disciplinare**

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. [ Il delegato del Ministro della giustizia può presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato] (1).

2. L'udienza è pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.

3. La sezione disciplinare può:

a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;

b) disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini;

c) consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.

4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

(1) Comma modificato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

## **ARTICOLO N.19**

### **Art. 19. Sentenza disciplinare**

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio (1).

2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

(1) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

## **ARTICOLO N.20**

### **Art. 20. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale**

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 15, comma 8.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso:

- a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
  - b) la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

## **ARTICOLO N.21**

### **Art. 21. Sospensione cautelare obbligatoria**

1. A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.
4. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell'articolo 10, comma 2.
5. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell'articolo 22, comma 5.

## **ARTICOLO N.22**

### **Art. 22. Sospensione cautelare facoltativa**

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale (1).
2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 4 e 5.

5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

(1) Comma modificato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

### **ARTICOLO N.23**

#### **Art. 23. Cessazione degli effetti della sospensione cautelare**

1. Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato è assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

2. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

### **ARTICOLO N.24**

#### **Art. 24. Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura**

1. L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso (1).

(1) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**ARTICOLO N.25**  
**Art. 25. Revisione**

1. È ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.

3. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

4. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

6. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare (1).

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione (1).

9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

(1) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**CAPO III**



**Modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio.**

**ARTICOLO N.26**

**Art. 26. Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.**

1. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: «per qualsiasi causa» a: «dell'ordine giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità».

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare.

**ARTICOLO N.27**

**Art. 27. Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.**

1. All'articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.».

**ARTICOLO N.28**

**Art. 28. Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

1. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). - Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.»

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

## **ARTICOLO N.29**

### **Art. 29. Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

1. Gli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 18 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

Art. 19 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede). - I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle

rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.».

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali e ambito di applicazione**

#### **ARTICOLO N.30**

##### **Art. 30. Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

#### **ARTICOLO N.31**

##### **Art. 31. Abrogazioni**

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
- c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
- d) l'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

**ARTICOLO N.32**  
**Art. 32. Decorrenza di efficacia**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ARTICOLO N.32 bis**  
**(Disposizioni transitorie).**

Art. 32-bis (1)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.  
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.  
3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte .

(1) Articolo aggiunto dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269

**REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511** (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 136).  
- *Guarentigie della magistratura.*

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

(Omissis).

**TITOLO I**  
**DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA**  
**CAPO I**  
**DELLA INAMOVIBILITÀ**

**ARTICOLO N.1**  
**Disposizione generale.**

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**ARTICOLO N.2**  
**Inamovibilità della sede.**

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di "Procuratore del Regno" è sostituita con la denominazione "Procuratore della Repubblica".

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

### **ARTICOLO N.3**

#### **Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità.**

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita (1) .

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

#### **ARTICOLO N.4**

##### **Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari.**

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

#### **ARTICOLO N.5**

##### **Collocamento a riposo per limiti di età.**

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

## **CAPO II**

### **DEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

#### **SEZIONE I**

#### **DEI CONSIGLI GIUDIZIARI**

#### **ARTICOLO N.6**

##### **Costituzione dei Consigli giudiziari (1).**

[Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio.]

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825 e successivamente abrogato dall'articolo 18 del D.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25.

## **SEZIONE II DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

### **ARTICOLO N.7 Composizione del Consiglio superiore**

Art. 7.

[ Il Consiglio superiore della magistratura ha sede in Roma ed è composto dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e da altri undici membri effettivi e sei supplenti, residenti in Roma.

Dei componenti effettivi cinque devono essere primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato, e uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato.

I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.

La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla inquirente o viceversa. ]

(1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

### **ARTICOLO N.8 Eleggibilità dei componenti del Consiglio**

Art. 8.

[ Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonché da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.

Le modalità della elezione saranno stabilite con regolamento.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono in numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che



cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma del primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **ARTICOLO N.9**

### **Segreteria del Consiglio superiore della magistratura**

Art. 9.

[Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.

L'incarico ha la durata di un biennio, e non può essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non può partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **ARTICOLO N.10**

### **Divieto di cumulo di incarichi**

Art. 10.

[Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **ARTICOLO N.11**

### **Divisione in sezioni**

Art. 11.

[Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.

La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.

La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.

Ciascuna sezione delibera con l'intervento di cinque votanti, compreso il presidente.

Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.

Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.

Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.

A parità di voti prevale quello del presidente.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **ARTICOLO N.12**

### **Competenza delle sezioni del Consiglio superiore**

Art. 12.

[La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.

La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.

La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.

Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avverso le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **TITOLO II**

### **DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA**

#### **SEZIONE I**

#### **DELLA SORVEGLIANZA SUI MAGISTRATI**

## **ARTICOLO N.13**

### **Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.**

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico Ministero (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

## **ARTICOLO N.14**

### **Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.**

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.

Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

### **ARTICOLO N.15**

#### **Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.**

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

### **ARTICOLO N.16**

#### **Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti.**

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni (1).

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico Ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici (2) (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Comma sostituito dall'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

## **SEZIONE II DELLA DISCIPLINA DEI MAGISTRATI**

### **ARTICOLO N.17 Disposizione generale.**

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto (1) (2).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

### **ARTICOLO N.18 Responsabilità disciplinare dei magistrati.**

[Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.19 Sanzioni disciplinari.**

[Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;

- 4) la rimozione;
- 5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall' art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

## **ARTICOLO N.20**

### **Ammonimento.**

[L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

## **ARTICOLO N.21**

### **Altre sanzioni disciplinari.**

[La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso tribunale disciplinare.

Il tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso tribunale disciplinare. Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell' art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **SEZIONE III DEI TRIBUNALI DISCIPLINARI**

#### **ARTICOLO N.22 Competenza per i procedimenti disciplinari**

Art. 22.

[La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo, collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

#### **ARTICOLO N.23 Facoltà di avocazione e di rimessione**

Art. 23.

[La Corte disciplinare può, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.]

(1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

#### **ARTICOLO N.24 Composizione della Corte disciplinare**

#### Art. 24.

[La Corte disciplinare ha sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, e due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due Consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato, appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.

Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.

La sostituzione ha luogo secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.

Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

#### **ARTICOLO N.25**

##### **Corte disciplinare -- Costituzione del Collegio giudicante**

[La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

#### **ARTICOLO N.26**

##### **Pubblico ministero nei giudizi disciplinari**

[ Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.

E' ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## **CAPO IV DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **ARTICOLO N.27 Titolarità dell'azione disciplinare**

[L'azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente (1). ] (2)

(1) Vedi anche l'articolo 14, n. 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.28 Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.**

[Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano agli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.29 Effetti disciplinari dei giudicati penali.**

[Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.



### **ARTICOLO N.30**

#### **Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.**

[All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario, ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37 (1).] (2)

(1) Vedi anche l'articolo 57 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.31**

#### **Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.**

[ Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto (1).] (2)

(1) Vedi anche l'articolo 58 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

## **ARTICOLO N.32**

### **Istruttoria nel procedimento disciplinare.**

[Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale (1).] (2)

(1) Vedi anche l'articolo 59 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

## **ARTICOLO N.33**

### **Chiusura dell'istruzione.**

[Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

## **ARTICOLO N.34**

### **Discussione nel giudizio disciplinare.**

[Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare (1).

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.] (2)

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio 1994, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. Successivamente, con sentenza 12 novembre 2000, n. 497, la Corte ha ribadito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al presente comma, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.35** **Sentenza disciplinare.**

[Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.36** **Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.**

[Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.37** **Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.**

[Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non è ammesso alcun altro gravame (1).] (2)

(1) Vedi, anche, l'articolo 17 ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'articolo 60 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

### **ARTICOLO N.38**

#### **Disposizione speciale per gli uditori.**

[Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

### **ARTICOLO N.39**

#### **Funzioni del pubblico Ministero (1).**

L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce".

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**ARTICOLO N.40**  
**Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti (1).**

Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite".

E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**ARTICOLO N.41**  
**Promozioni al grado 3° (1).**

L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**ARTICOLO N.42**  
**Applicazione di magistrati inamovibili (1).**

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

### **ARTICOLO N.43**

#### **Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili (1).**

Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**LEGGE 24 marzo 1958, n. 195** (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 75). - *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.* (1) (2) (3) (4)

(1) Le modifiche apportate al presente provvedimento dalla l. 28 marzo 2002, n. 44, non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge citata (art. 15, l. 44/2002).

(2) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.

(3) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

#### **ARTICOLO N.4** **Composizione della sezione disciplinare (1).**

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti (2).

I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c);

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (3).

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b);

un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c);

un componente eletto dal Parlamento (4).

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

[Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.] (5)

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (6).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e successivamente dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(4) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(5) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(6) La Corte costituzionale con sentenza 22 luglio 2003, n. 262 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.

## **ARTICOLO N.6**

### **Deliberazioni della sezione disciplinare (1).**

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento [, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione]. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria (2).

Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria. (3)

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse. (4)



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato (5).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(3) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

## **ARTICOLO N.17**

### **Forma dei provvedimenti.**

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 .(1).

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 , a decorrere dal 16 settembre 2010 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

## **ARTICOLO N.18**

### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.**

Il Presidente del Consiglio superiore:

- 1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno (1);

5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

(1) Numero sostituito dall'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916** (in Gazz. Uff., 25 settembre, n. 232). - *Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie* (1).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento della legge anzidetta con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

**ARTICOLO N.32**  
**Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare.**

Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 3 gennaio 1981, n. 1.

**ARTICOLO N.33**  
**Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare.**

[Il presidente della sezione disciplinare stabilisce mediante sorteggio, per ogni procedimento, quale dei due componenti effettivi eletti dal Parlamento debba concorrere a costituire il collegio giudicante a norma dall'art. 6 della legge. Provvede egualmente nei casi in cui, a norma dello stesso articolo, uno solo dei due magistrati di corte di cassazione componenti effettivi della sezione debba far parte del collegio.

Se manca, o è impedito, un componente effettivo che non sia membro di diritto, è chiamato a far parte del collegio il secondo componente effettivo o, in mancanza, il componente supplente della medesima categoria, salva l'applicazione dall'art. 32.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare uno dei due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, componente della sezione disciplinare, questa è presieduta dal Presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal Vice Presidente e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dall'altro componente con qualifica di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo e dai due componenti magistrati di Corte di cassazione.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare un magistrato di Corte di cassazione cui sia stato conferito uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, la sezione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore ed è composta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, da due magistrati di Corte di cassazione e da un componente eletto dal Parlamento. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 11 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1.

#### **ARTICOLO N.34** **Magistrati e cancellieri della segreteria.**

I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finché non sono sostituiti.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle Piante organiche degli uffici giudiziari.

#### **ARTICOLO N.35** **Attribuzioni dei segretari.**

I magistrati della segreteria:

- a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;
- b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli artt. 3 e 11, ultimo comma, della legge;
- c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.

#### **ARTICOLO N.56** **Poteri di sorveglianza del Ministro.**

Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può richiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.

#### **ARTICOLO N.57**

##### **Sospensione provvisoria del magistrato in sede disciplinare.**

[ Nella ipotesi prevista nell'art. 30, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i provvedimenti ivi indicati sono adottati dalla sezione disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.

#### **ARTICOLO N.58**

##### **Sospensione provvisoria del magistrato sottoposto a procedimento penale.**

[I provvedimenti previsti nell'art. 31, terzo e quarto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono adottati in conformità di deliberazione della sezione disciplinare su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.

#### **ARTICOLO N.59**

##### **Azione disciplinare.**

[I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare

debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non e' richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato.(1) (2) ] (3)

(1) Articolo modificato dall'art. 12, l. 3 gennaio 1981, n. 1.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1990, n. 579, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un comma del presente articolo (ovvero dell'art. 59, nono comma, del d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 1), nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.

## **ARTICOLO N.60**

### **Ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare.**

[Il ricorso previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, può essere proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dall'incolpato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.

**ARTICOLO N.61**  
**Provvedimenti disciplinari. Esecuzione.**

[É abolita la facoltà prevista nell'art. 20, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Le decisioni disciplinari con cui è inflitto l'ammonimento o la censura sono eseguite nelle forme rispettivamente previste negli articoli 20 e 21 del decreto citato nel comma precedente. Copia del verbale è trasmessa al Consiglio superiore e al Ministro.

Le decisioni che infliggono la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, 109 con la decorrenza indicata dall'articolo 32 del medesimo D.Lgs.